Provincia di Chieti

SETTORE 7

Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e delle Acque, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

NUMERO REGISTRO CH\2011\030 **Chieti, lì 22/06/2011**

- *Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA*
- *Servizio: Ambiente*
- *Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis*
- *Istruttore pratica: Ing. Marco Colalongo*
- *Sigla compilatore: glp*
- *Tel.: 0871 4084207 – 4084215; Fax: 0871-4084307*
  PEC: ***giancarlo.moca@pec.provincia.chieti.it***
  E- mail: *sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it*
  Sito Internet: *www.provincia.chieti.it*

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che con istanza[1] della Ditta *VASTO LEGNO SPA*[2] e a firma del legale rappresentante, sig. *Dajelli Roberto,* è stata richiesta, per lo stabilimento sito in VASTO, Zona Industriale, l'autorizzazione[3] alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di essicazione del legno, in particolare l'*aggiornamento dell'autorizzazione causa modifica sostanziale dell'impianto di essiccazione del legno*, per i punti:

- **modifica sostanziale emissioni** (gia' autorizzato con delibera di consiglio regionale n. 28/5 del 06-02-2001 come da certificato della Regione Abruzzo prot. 6557 del 30-08-2002)**:**
  E3 - Essiccatoio;
  E4 - Essiccatoio;
  E5 - Essiccatoio;

- **non sottoposto ad autorizzazione** [ai sensi del previgente art. 269 c. 14, ora All. IV parte I lettera dd) del D.Lgs 152/06]:
  E1 - Impianto termico

RICHIAMATE

le novità normative introdotte in materia dal D.Lgs. 128/2010, ed in particolare che:

- le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera devono essere rilasciate per "*stabilimento*" e non per singolo "impianto";
- i singoli impianti presenti nello *stabilimento* non sono oggetto di distinte autorizzazioni;
- l'autorizzazione rilasciata per lo *stabilimento* ha una durata di quindici anni;
- il rinnovo dell'autorizzazione comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni;
- l'aggiornamento dell'autorizzazione non comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni;
- la modifica sostanziale di uno *stabilimento* comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessati dalla modifica stessa;

---

[1] acquisita dalla Provincia di Chieti, Macrostruttura F - Servizio Tecnico Ambiente - con Prot. n. 39603 del 29/06/2009, formalizzata con successiva integrazione, in atti prot. n. 65383 del 24/11/2009, richiesta con Ns. nota Prot. n. 40832 del 06/07/2009,

[2] C.F: 00099010688 e P. IVA 01337100695 - iscrizione Camera di Commercio n. REA CH 61638 - sede legale in VASTO, Zona Industriale

[3] ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06.

- lo *stabilimento* nel quale sono presenti *anche* attività o impianti diversi da quelli inseriti nell'adesione all'autorizzazione generale prevista dall'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/06, è assoggettato alla procedura amministrativa stabilita dall'articolo 269 del D.lgs. 152/06.

PRESO ATTO

Della Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006, n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale sono state definite le *modalità e criteri per l'attribuzione alla Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti,* a far data dal 25/05/2006;

VISTA

La Parte Quinta, Titolo I e i relativi allegati, del vigente decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito indicato Decreto,

La Deliberazione di Giunta Regionale 9 Agosto 2006, n. 910 (*Recepimento modulistica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 2185 del 12.8.1998 – D.C.R. 28/5 del 6.2.2001 – D.G.R. n. 172 del 21.2.2005*);

La Deliberazione di Giunta Provinciale 23 agosto 2006, n. 353, con la quale:
- *sono stati assunti provvedimenti in ordine alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo per il rilascio dell'autorizzazione ex DPR 203/88 ed ex D.M. 44/04 e per le attività connesse relativamente agli impianti esercenti*
- *è stato istituito un apposito Ufficio all'interno dalla Macrostruttura F – Ambiente, Energia, Caccia e Pesca, Politiche Comunitarie - Servizio Tecnico Ambiente - per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative attinenti alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al DPR 203/88 (ora D.Lgs. 152/06 –Parte Quinta) e altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico;- --*
- *è stato stabilito che l'Ufficio così istituito si avvalga delle strutture dell'ARTA per l'istruttoria tecnica;*

La Deliberazione di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517, (BURA – speciale - n. 55 del 27/06/07) con oggetto: "*Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2*";

VISTO

Il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (BURA speciale Ambiente n. 98 del 05/12/07);

CONSIDERATO

che in forza alle funzioni delegate dalla Regione in materia di emissione in atmosfera, la Provincia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di specie ai sensi dell'art. 268 del Decreto;

che l'istanza inoltrata dalla Ditta richiamata in oggetto, assoggettata a procedimento istruttorio, è riconfigurabile, ai sensi del citato Decreto, all'Art. 269;

VISTO

Il regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modifiche, approvato con delibera di GP n. 209 del 22/05/2008;

DATO ATTO

che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività in parola, in ossequio all'Art. 269 Comma 3 del Decreto, con atto Prot. n. 14261 del 05/03/2010 è stata indetta la conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti della legge 241/1990 (l'indizione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, con comunicazione anche sul sito internet www.provincia.chieti.it);
che il responsabile del procedimento, Ing. Pasquale De Fabritiis, con nota Prot. n. 14316 del 05/03/2010, ha convocato la prima riunione di conferenza dei servizi per il giorno 24/03/2010, e con nota Prot. n. 41562 del

28/06/2010, ha convocato la seconda riunione di conferenza dei servizi per il giorno 08/07/2010, nel corso della quale, avendo interessato:

- il Comune di VASTO (CH);
- L'ASL 02 (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) di VASTO;
- L'ARTA (Dipartimento Sub Provinciale di Vasto - San Salvo);

si è proceduto, in via istruttoria, ad un contestuale eventuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi, come da relativi verbali;

PRESO ATTO

1. **delle** determinazioni della conferenza dei servizi in data 08/07/2010, dalla quale risulta il parere dei componenti la conferenza stessa ed in particolare:
   - del parere favorevole dell'**ARTA** (con prescrizioni) prot. 1155 del 02/07/2010;
2. **della** Ns. nota Prot. prot. n. 53110 del 30/08/2010 con la quale è stata trasmessa, con raccomandata A/R, la determinazione conclusiva favorevole di cui al verbale della Conferenza di Servizi del 08/07/2010, agli Enti risultati assenti;
3. **dell'**assenso del **Comune di VASTO** e della **ASL 02** - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di VASTO, assunti ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. 241/90, il cui rappresentante non ha espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione procedente, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione della conferenza;

DATO ATTO

che l'avviso di conclusione della Conferenza dei Servizi è stato trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente in data 24/09/2010, Prot. n. 59358 e sul sito internet istituzionale;

PRESO ATTO

che la Ditta in parola, conformemente alla DGR 517/07, ha assolto i relativi oneri di cui al tariffario per le "*spese istruttorie amministrative*";

degli esiti della Certificazione della C.C.I.A.A. di Chieti, con dicitura antimafia, del 01/03/2011;

RITENUTO

che a seguito di istruttoria conclusa da parte del Responsabile del Procedimento, sulla base di tutta la documentazione assoggettata a relativa istruttoria si possa procedere all'adozione di specifico provvedimento di merito;

VISTO

l'art. 107, Comma 3, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

AUTORIZZA

Art. 1

la Ditta ***VASTO LEGNO SPA***[4], come identificata in premessa, in qualità di gestore, alle emissioni in atmosfera con riferimento allo stabilimento di VASTO, Zona Industriale e derivanti dagli impianti di seguito specificati:

1.1. modifica sostanziale emissioni *(gia' autorizzate con delibera di consiglio regionale n. 28/5 del 06-02-2001 come da certificato della Regione Abruzzo prot. 6557 del 30-08-2002):*

4

⇨ **sulla base** dell'istanza acquisita al Ns. protocollo Prot. 39603 del 29/06/2009 e relativa documentazione tecnica allegata;

⇨ **sulla base** della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi del 30/08/2010, all'uopo predisposta, di cui al Verbale (*ALLEGATO 1*) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

⇨ **secondo** le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento, riportati nel *Quadro Riassuntivo delle Emissioni* **(Q.R.E.)** datato 08/09/2009 sottoscritto dal legale rappresentante e avallati dall'ARTA (*ALLEGATO 2*), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1.1.1. ***E3*** *- Essiccatoio;*

1.1.2. ***E4*** *- Essiccatoio;*

1.1.3. ***E5*** *- Essiccatoio;*

1.2. ***Impianto non sottoposto ad autorizzazione*** [ai sensi del previgente art. 269 c. 14, ora All. IV parte I lettera dd) del D.Lgs 152/06]:

1.2.1. ***E1*** *- Impianto termico;*

Art. 2

2.1. **Ai** sensi della normativa vigente, le emissioni di cui al precedente Art.1, per una durata di *15 (quindici) anni,* dalla data del rilascio del presente atto, fatto salvo diversa disposizione di legge di successiva emanazione cui la Ditta si rende comunque obbligata.
La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza.

2.2. Restano ferme le prescrizioni, in quanto applicabili, contenute nelle autorizzazioni già in essere e le condizioni di cui all'*Art. 269* del citato Decreto ed in particolare.

2.2.1. *Comma 7,* in ordine all'esercizio dell'impianto nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo;

2.2.2. *Comma 8, circa un eventuale aggiornamento dell'autorizzazione che comporti modifica* sostanziale.

Art. 3

I valori limite di emissione di cui al già citato ***Q.R.E.*** **(ALLEGATO 2*) del precedente Art. 1*,** ai periodi di normale funzionamento dell'impianto *con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto* e dei periodi in cui si verificano guasti da non permettere il rispetto degli stessi.
In tali casi deve essere effettuata, *entro le otto ore successive all'evento*, apposita informativa alla Provincia e per conoscenza all'ARTA, restando fermi, da parte dell'Autorità Competente (Provincia), eventuali disposizioni di riduzione, prescrizioni o cessazione dell'attività oggetto dell'autorizzazione e restando fermo altresì l'obbligo, da parte del Soggetto autorizzato, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

STABILISCE

Art. 4

di fare obbligo alla Ditta,

4.1. ***di ottemperare*** a tutte le prescrizioni indicate dagli Enti preposti come da **ALLEGATI 1, 2**;

4.2. altresì, **il rispetto** delle seguenti prescrizioni:

sulla base dell'Art. 269 - Comma 5 del citato Decreto:

4.2.1. **eseguire**, per punti ***E3-E4-E5*** *(essiccatoi),* non oltre trenta giorni dalla messa in esercizio della modifica, un periodo in marcia controllata durante il quale dovranno essere effettuati due monitoraggi in un arco temporale di 10 giorni nelle più gravose condizioni di esercizio;

4.2.2. **predisporre**, per i punti ***E3-E4-E5*** *(essiccatoi)* a cura ed onere a carico della Ditta autorizzata, un autocontrollo **annuale** di tutti i parametri indicati nel Q.R.E. secondo modalità di cui al successivo Art. 9, con trasmissione all'ARTA dei relativi rapporti di prova;

pena dell'Art. 279 – Commi 3 – 4,

4.2.3. **comunicare**, alla Provincia e p.c. all'ARTA, la messa in esercizio della modifica dell'impianto, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento;

4.2.4. **trasmettere** alla Provincia, all'ARTA, al Comune e alla ASL competenti per territorio, nei termini perentori di 15 (quindici) giorni, dalla fine del periodo della marcia controllata, i rapporti di prova relativi ai due campionamenti indicati dall'ARTA da effettuarsi durante un periodo continuativo di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla messa a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio;

Art. 5

che, ai sensi dell'Art. 271 - Comma 11 del Decreto (qualora ricorrenti per il caso di specie), i valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento, derivante dal processo, si riferiscano al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico del vapore acqueo, salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla Parte Quinta del Decreto.
Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette secondo l'indicazione del relativo Comma 12 del citato Decreto.
I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.
In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la indicazione riportata nell'Art. 271 - Comma 13 del Decreto;

Art. 6

che, la Ditta, ai sensi del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e al fine di permettere i relativi controlli del caso da parte dell'Autorità Competente, si renda obbligata a rendere accessibili i punti di emissione in piena sicurezza.
Altresì restano salvi specifici e motivate prescrizioni e/o provvedimenti restrittivi ed integrativi da parte della Autorità Sanitaria in ordine alla prevenzione di incidenti sui luoghi di lavoro;

Art. 7

che, *a norma dell'Art. 269 - Comma 6 del Decreto,* l'Autorità Competente per il Controllo (ARTA) effettui il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione, entro 6 (sei) mesi dalla data di messa a regime dell'impianto.
Restano ferme eventuali altre indicazioni che la Regione vorrà stabilire in materia di controllo;

Art. 8

che, *a norma dell'Art. 278 del Decreto (Poteri di ordinanza),* la Provincia, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, *ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto* e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

- *alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;*
- *alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata con il presente atto, per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;*
- *alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente;*

PRECISA

Art. 9

9.1. **che,** per i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni finalizzati alla valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, si rimanda ai metodi delle pertinenti norme tecniche CEN, ove queste ultime non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali, salvo eventuali diverse disposizioni da parte dell'ARTA.

9.2. Restano salvi gli eventuali provvedimenti d'integrazione di cui all'Allegato 6 alla Parte Quinta del Decreto che lo Stato potrà emanare in ordine a tale problematica;

Art. 10

che, qualora l'impianto fosse sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla Parte seconda, Titolo III-bis (artt. 29-bis e seguenti) del Decreto, il relativo atto autorizzativo predisposto dall'Autorità Competente, sostituisce il presente dispositivo anche con valori limite più restrittivi e prescrizioni più severe;

Art. 11

che, per quant'altro non specificato o riportato nel presente atto si fa continuo riferimento alle vigenti norme di cui al Decreto - Parte Quinta - fatti salvi ulteriori modificazioni e/o integrazioni dello stesso, nonché ad ogni altra normativa in materia di tutela ambientale;

Art. 12

che restano salve, comunque, tutte le altre autorizzazioni e/o prescrizioni per il caso di specie di competenza di altri Enti/Organismi nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili in riferimento al caso in parola;

Art. 13

che è obbligo di ciascun Ente competente nel procedimento di che trattasi valutare l'adempimento alle eventuali prescrizioni imposte nei relativi pareri di merito, inviando opportuna comunicazione, nel caso ricorrano le condizioni di cui agli Artt. 278 e 279 del Decreto, a questa Provincia, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del dovuto adempimento;

DISPOSIZIONI FINALI

Art.14

Il presente atto viene redatto in doppio originale, di cui uno in bollo.

L'originale in bollo viene notificato al Legale Rappresentante della Ditta ***VASTO LEGNO SPA***;

Copia autentica del presente atto viene trasmesso a:

- All'ARTA – Dipartimento Sub Provinciale di Vasto - San Salvo;
- Al Comune di VASTO (CH);
- Alla ASL 02 (Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica) di VASTO;
- Alla REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Politica Energetica – Qualità dell'Aria - SINA;
- E p.c. alla Polizia Provinciale (SEDE).

Art.15

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica.

L'ESTENSORE
Arch. G. La Palombara

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. P. De Fabritiis

IL DIRIGENTE
Ing. G. Moca

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CHIETI

ALLEGATO N. 1
AUTORIZZAZIONE
N. CH\2011\030 DEL 22/06/2011
PAGINE N. 06

Provincia di Chieti

SETTORE 7
Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo Sostenibile, Tutela della Fauna

Prot. n. 5310 **Chieti,** 30 AGO. 2010

- *Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA*
- *Servizio: Ambiente*
- *Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis*
- *Istruttore pratica: Ing. Marco Colalongo*
- *Sigla compilatore: mc*
- *Tel.: 0871 4084207 4084398. Fax 0871-4084307*
  E- mail: sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it
  Sito Internet: www.provincia.chieti.it

Spett.le ARTA – Dip. Sub. Prov.le di SAN SALVO
Via Monte Grappa,1
66050 SAN SALVO

Spett.le ASL di Chieti – Ortona
Dip. Di Igiene e Prevenzione
Via Marco Polo, 55
66054 - VASTO

Spett.le COMUNE di
66054 – VASTO (CH)

Spett.le VASTO LEGNO SPA
Zona Ind.le – Punta Penna
66054 – VASTO

OGGETTO: *D.Lgs 152/2006 -Parte Quinta - DGR 517/07*
Ditta VASTO LEGNO SPA
sede operativa: Zona Ind.le – Punta Penna – VASTO

Richiesta autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n° 152/06
Punti di emissione: E3, E4, E5

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA

VISTO

che, con atto in data 05.03.10, prot. n. 14261, è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modifiche, la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

VISTO

Il parere positivo espresso dall'ARTA di competenza espresso con nota del 02.07.2010 prot. n. 1155;

EVIDENZIATO

Che la domanda di autorizzazione attiene i soli punti di emissione E3, E4 ed E5, restando escluse le possibili emissioni diffuse provenienti dalle griglie impiegate per l'espulsione del vapore;

si dà atto che l'unanimità dei pareri di assenso sopra riportati costituisce ***determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi*** e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta Conferenza.

La seguente nota viene trasmessa tramite raccomandata postale AR ai componenti della Conferenza i cui pareri non risultano ancora espressi e/o non conformi a quanto previsto dal "*regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche*", approvato con delibera di GP n. 209 del 22.05.2008, ***che possono notificare alla Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione, il proprio motivato dissenso.***

Si procederà alla pubblicità delle determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi mediante la pubblicazione di avviso della conclusione della conferenza dei servizi all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione dedicata del sito internet dell'Ente.

Sarà inoltre obbligo della Ditta la comunicazione a tutti gli Enti di competenza della data programmata per le analisi relative alle emissioni diffuse; qualora lo riterrà opportuno, l'ARTA di competenza potrà presenziare a dette operazioni al fine di dirimere qualunque problematica ad esse attinente.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing .Pasquale DE FABRITIIS

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CHIETI

ABRUZZO
ARTA
AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO SUB PROVINCIALE DI SAN SALVO
Cod. Fisc.: 91059790682 - P. I.V.A.: 01599980685

PROVINCIA DI CHIETI
06 LUG. 2010
ARRIVO

Prot. N° 1155 / del 02 LUG. 2010
Rif. Vs. N° **41562** / del **28 GIU. 2010**
(Prot. prec. N°).

PROVINCIA DI CHIETI
Settore 7
Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo Sostenibile, Tutela della Fauna
Servizio Tecnico Ambiente
Piazza Mons.Venturi n.4 – 66100 Chieti 43771/

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 – Parte Quinta- Art.269
Ditta Vasto Legno S.p.A.
Rilascio parere
Conferenza dei Servizi del giorno 8/07/2010
Punti E1(non sottoposto ad autorizzazione art.269 c.14), E3, E4, E5

Responsabile Tecnico

Richiamata la C.d.S. specificata in oggetto, considerato che impegni precedentemente assunti non permettono una diretta partecipazione, relativamente al rilascio del prescritto parere di competenza, tenuto conto della documentazione inviata in allegato alla domanda di autorizzazione del 26/06/2009, delle successive integrazioni pervenute con nota del 23/11/2009, e presa visione della nota del 09/06/2010 atta a chiarire alcuni aspetti, si inoltra la presente osservando quanto segue.

Relativamente ai punti di emissione E1,E3,E4,E5, oggetto di autorizzazione, si rileva che quanto comunicato attende al rispetto dei criteri tecnici previsti nella vigente normativa.

Tuttavia, merita richiamare quanto già evidenziato nella nota n. 439 del 18/03/2010, specificatamente per i sette essiccatoi " destinati all'essiccazione di tavolame ...", giusta precisazione aziendale di cui alla nota del 09/06/2010. A riguardo, si fa presente che tali impianti, stante quanto dichiarato nella nota aziendale del 9/06/2010, pur non risultando inclusi nell'attuale richiesta di autorizzazione, sembrerebbero comunque poter generare emissioni diffuse dalle griglie impiegate per l'espulsione del vapore. Dunque, qual ora ciò fosse verosimile, si coglie l'occasione per informare la Ditta, partecipante alla C.d.S., che tali emissioni vanno comunque autorizzate e, in tal senso, potrebbe trovare applicazione l'art. 270 c1 e c2 del D.Lgs.152/06. Pertanto, voglia l'Autorità competente valutare l'eventuale necessità di inoltro di specifica relazione, atta questa ultima a chiarire il funzionamento degli impianti in parola.

Stante quanto sopra, si esprime **parere tecnico favorevole** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per i punti E3 E4 ed E5 alla Ditta Vasto Legno.

Si prescrivono:

- Due controlli durante la marcia controllata
- Autocontrollo con frequenza annuale

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Filippo Lorenzo Ronzitti

DIPARTIMENTO SUB PROVINCIALE SAN SALVO - VASTO

Allegati N°

U.O.AT./E.G.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification SINCERT
Certificato N° 205977*
Progettazione e attività di determinazioni analitiche e servizi connessi nel campo dell'ambiente, degli alimenti della tutela del territorio e della salute pubblica
*Sede non certificata: S.I.R.A.

Provincia di Chieti

SETTORE 7

Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo Sostenibile, Tutela della Fauna

- *Provincia di Chieti – C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690*
- *Servizio Tecnico Ambiente*
- *Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA*
- *Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis*
- *Sede: Piazza Monsignor Venturi, 4 – 66100 CHIETI*
- *Tel.: +39 0871 4084207 – Fax: +39 0871 4084307*
- *E- mail:* p.defabritiis@provincia.chieti.it
- *Sito Internet:http://www.provincia.chieti.it*

OGGETTO: Ditta: VASTO LEGNO SpA
sede legale: Zona ind.le VASTO (CH)
sede operativa: Zona ind.le VASTO (CH)
Domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n° 152/06

E1 (non sottoposto ad autorizzazione art. 269 comma 14)
Punti di emissione: E3, E4, E5

VERBALE
CONFERENZA DI SERVIZI

PREMESSO

- che, con atto in data 05.03.2010, prot. n. 14261, è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241e successive integrazioni e modifiche, la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- che, con nota in data 05.03.2010, prot. n. 14316 del responsabile del procedimento, è stata convocata la prima riunione della suddetta Conferenza di Servizi per il giorno 24.03.2010;
- che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:
  - il responsabile della sezione sub-provinciale A.R.T.A. di San Salvo o suo delegato;
  - il responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Lanciano - Vasto o suo delegato;
  - il rappresentante del Comune di Vasto;
- che alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o suoi delegati al fine di acquisire informazioni e chiarimenti;
- che si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi mediante affissione all'Albo Pretorio e sito internet della Provincia;
- che copia integrale dell'istanza di autorizzazione è stata trasmessa, a cura del proponente, ai soggetti invitati;
- che l'stanza di autorizzazione in questione è depositata agli atti della Conferenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno **2010 (duemiladieci)** il giorno **08 (otto)** del mese di **luglio** in Piazza Monsignor Venturi, 4 Chieti presso la sede della Provincia di Chieti – Assessorato all'Ambiente, si è tenuta la seconda riunione dei partecipanti alla Conferenza di Servizi, sotto la Presidenza di Marco Colalongo, con delega definitiva del responsabile del procedimento Pasquale De Fabritiis prot. n. 29751 del 12.05.2010. Le funzioni di segretario sono state svolte da Marco Colalongo.
Alle ore 9,00 il Presidente della Conferenza ha aperto la riunione.

Risultano assenti, benché regolarmente convocati:
- il Dipartimento sub-provinciale A.R.T.A. di San Salvo;
- il Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Lanciano - Vasto;
- il Comune di Vasto;

Risulta assente il proponente dell'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, benché regolarmente invitato.

Il Presidente, quindi, con il presente verbale, richiama l'attenzione:
- sull'iter procedurale della Conferenza, ricordando che la Conferenza di Servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento organizzatorio messo a disposizione dall'ordinamento per pervenire all'assenso quando in un determinato procedimento amministrativo siano coinvolti più interessi pubblici.
- sulle previsioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 14-*ter* della legge 241/1990 e sul "*regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche*", approvato con delibera di GP n. 209 del 22.05.2008.

Il Presidente, inoltre rammenta
- che, a norma del D.Lgs 152/2006 Art. 269 Comma 3, la *"Conferenza"* è titolata a procedere anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare , nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi del DPR 6/6/2001 n. 380 *(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)* e del R.D. 27/07/1934 n. 1265 *(Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie)*;
- che il dissenso di uno o più partecipanti delle Amministrazioni, regolarmente convocate, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella *"Conferenza di Servizi" e* deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (Art. 14 quater l. 7/8/1990 n. 241);
- che, qualora siano presenti impianti non sottoposti ad autorizzazione, la Ditta è tenuta a dichiararne i relativi punti di emissione sul QRE, specificandone la tipologia di sostanze inquinanti emesse, nonché ad individuarne le loro posizione sulla planimetria dell'intero impianto.

A questo punto il Presidente dà lettura dell'istanza inoltrata dalla Ditta VASTO LEGNO SpA e delle relative integrazioni datate 23.11.2009, del verbale della Conferenza di Servizi del 24.03.2010, della integrazioni trasmesse dalla Ditta con data 09.06.2010 (Ns. prot. N. 37977 del 14.06.2010).

Il Presidente dà lettura inoltre del parere tecnico favorevole trasmesso dall'ARTA di competenza con nota del 02.07.2010 prot. 1155, parte integrante e sostanziale del presente documento, e invita la Ditta a trasmettere ***apposita relazione a tutti gli Enti di competenza, che chiarisca gli aspetti evidenziati dall'ARTA in ordine alla problematica attinente le possibili emissioni diffuse che si originano dalle griglie impiegate per l'espulsione del vapore***.

Il Presidente ribadisce alla Ditta che, per la conclusione dell'istruttoria in corso, dovrà inoltrare, in copia conforme, a tutti i componenti obbligatori della presente Conferenza dei Servizi, le integrazioni documentali sopra evidenziate, secondo le modalità previste dalla DGR 517/07, nel limite temporale di gg. 30 dalla data odierna.

Il Presidente alle ore 9,30 dichiara chiusa la Conferenza dei Servizi indicando che copia del presente documento verrà trasmessa ai Soggetti assenti.

Chieti, li 08.07.2010

Il Presidente della Conferenza di Servizi

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI
IMPIANTO: VASTO LEGNO S.p.A.
Zona Industriale – 66054 VASTO (CH)

DATA:____08/09/2009____lì, _____VASTO (CH)

Allegato n°1

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m^3/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni (h/giorno)	Frequenza emissioni nelle 24 h	Temp. [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissioni [mg/m^3 A 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (mt.)	Diametro o lati sezioni (m o mxm)	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno
E1	IMPIANTO TERMICO	Emissione non sottoposta ad autorizzazione Art. 269 comma 14 D. Lgs 152/06				Polveri totali NOx, SOx, CO, CO_2	Emissione non sottoposta ad autorizzazione Art. 269 comma 14 D. Lgs 152/06					
E3	ESSICCATOIO	9.000	16	continua	85	Polveri totali	5	45	5,7	0,49 X 0,49	non esiste	---
E4	ESSICCATOIO	9.000	16	continua	85	Polveri totali	5	45	5,7	0,49 X 0,49	non esiste	---
E5	ESSICCATOIO	9.000	16	continua	85	Polveri totali	5	45	5,7	0,49 X 0,49	non esiste	---

(*) C = Ciclone
A.U.= abbattitore a umido
A.D. = Adsorbitore
Altri = specificare

F.T. = filtro a tessuto
A.U.V. = abbattitore a umido Venturi
P.T. = Postcombustori termico

P.E. = precipitatore elettrostatico
A.S. = assorbitore
P.C = postcombustore catalitico

Timbro e firma del Gestore

VASTO LEGNO S.p.A.

Timbro e firma del tecnico abilitato

ALLEGATO N. 2
AUTORIZZAZIONE N. CH/2011/030 DEL 22/06/2011
PAGINE N. 01